



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

composta dai magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere (Relatore ed estensore)
Ilio CICERI	Consigliere (Relatore)
Paolo ONELLI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario (Relatore)
Matteo SANTUCCI	Primo Referendario (Relatore)
Andrea DI RENZO	Referendario (Relatore)
Chiara GRASSI	Referendario (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2023;

VISTI gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare l'art. 1, comma 5, che istituisce il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione e dispone che alla decisione di parifica sia allegata una relazione con la quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari, al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2002, n. 3, concernente "*Ordinamento contabile della Regione Abruzzo*";

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 7 del 14 giugno 2013;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 9/SEZAUT/2013/INPR del 26 marzo 2013 e n. 14/SEZAUT/2014/INPR del 15 maggio 2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza del 6 giugno 2024, di assegnazione *ad interim* alla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo del Presidente Stefano SIRAGUSA;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 237/C del 30 aprile 2024 con la quale è stato approvato il "*Disegno di legge regionale recante: Rendiconto Generale per l'esercizio 2023*" e relativi allegati;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 314/C del 4 giugno 2024 avente ad oggetto: "*Deliberazione di Giunta regionale n. 237/C del 30/04/2024 - determinazioni*" con

la quale sono state confermate le risultanze e sono stati riapprovati gli allegati sub lettere da a) ad u) della Delibera di Giunta regionale n. 237/C;

VISTA l'ordinanza n. 23 del 13 giugno 2024 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo ha, altresì, fissato l'udienza di pre-parifica, per il 5 luglio 2024 alle ore 10:30 e l'udienza di parifica per il 12 luglio 2024 alle ore 10:30;

RILEVATO CHE, in data 24 giugno 2024 (prot. n. 2163) è pervenuto il parere sulla proposta di legge relativa al rendiconto generale per l'anno finanziario 2023 da parte del Collegio dei revisori della Regione Abruzzo;

VISTA l'ordinanza n. 25/2024 del 24 giugno 2024 con la quale sono stati trasmessi i deferimenti dei magistrati istruttori, unitamente alle bozze istruttorie della relazione sulla gestione finanziaria 2023 della Regione Abruzzo, al fine di avviare il contraddittorio, all'Amministrazione stessa e alla Procura regionale;

VISTE le note dell'Amministrazione regionale del 2 luglio 2024 (prot. n. 273225/24 e prot. n. 274427/24) e del 4 luglio 2024 (prot. n. 278035/24 e n. 278056/24);

CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio con l'Amministrazione regionale e con la Procura regionale, in ordine alle risultanze del controllo propedeutico al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2023, a seguito dell'adunanza svoltasi in data 5 luglio 2024;

VISTE le memorie conclusionali depositate dal Consiglio Regionale in data 8 luglio 2024, dalla Procura regionale in data 10 luglio 2024 e in pari data dalla Giunta Regionale;

UDITI, nell'odierna pubblica udienza:

- il Magistrato relatore Consigliere Giovanni Guida per la parte di relazione contenuta nel Volume I, recante: *“La gestione finanziaria del bilancio”*
- il Magistrato relatore Referendario Chiara Grassi per la parte di relazione contenuta nel Volume I, recante: *“Lo Stato patrimoniale, il Conto economico, l'attendibilità e l'affidabilità dei dati contabili”*;
- il Magistrato relatore Primo Referendario Matteo Santucci per la parte di relazione contenuta nel Volume I, recante: *“L'organizzazione amministrativa e le*

- spese di personale - I controlli interni”;*
- il Magistrato relatore Consigliere Ilio Ciceri per la parte di relazione contenuta nel Volume II, recante: *“La spesa sanitaria”* e per quella recante *“Gestione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE)”*;
 - il Magistrato relatore Primo Referendario Bruno Lomazzi per la parte di relazione contenuta nel Volume II, recante: *“Analisi finanziaria delle società partecipate e degli enti strumentali della Regione Abruzzo”*;
 - il Magistrato relatore Referendario Andrea Di Renzo per la parte di relazione contenuta nel Volume II recante: *“PNRR”*

UDITO il Procuratore regionale, Presidente di Sezione Giacinto Dammico;

UDITO, in rappresentanza della Regione Abruzzo, l'Assessore Mario Quaglieri su delega del Presidente Marco Marsilio;

RITENUTO IN FATTO

1. In data 30 aprile 2024 è stata adottata la deliberazione di Giunta regionale n. 237/C, avente ad oggetto *“Disegno di legge regionale recante - Rendiconto generale per l'esercizio 2023”*.
2. Con nota del 6 giugno 2024, acquisita agli atti di questa Sezione con prot. n. 2015 del 7 giugno 2024, la Regione Abruzzo ha trasmesso le delibere di Giunta regionale n. 313 avente ad oggetto: *“DGR 238 del 30 Aprile 2024. Determinazioni”* e la n. 314/C avente ad oggetto: *“Deliberazione di Giunta Regionale n. 237/C del 30/04/2024 - Determinazioni”*.
3. Con ordinanza n. 23 del 13 giugno 2024 il Presidente della Sezione regionale di controllo ha fissato l'udienza di pre-parifica in data 5 luglio 2024 alle ore 10:30 prevedendo che le parti potessero depositare, tramite pec, presso la Segreteria della Sezione, entro le 12:00 del giorno 4 luglio 2024, memorie e/o documenti.
4. Terminata l'istruttoria e le verifiche di competenza, con ordinanza n. 25/2024 del 24 giugno 2024, i relativi esiti istruttori compendati nelle relazioni di deferimento dei magistrati istruttori, ai fini della formale instaurazione del contraddittorio tra le parti, sono stati trasmessi alla Regione e al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo.

5. Al riguardo, l'Amministrazione regionale ha trasmesso: le note dell'Amministrazione regionale del 2 luglio 2024 (prot. n. 273225/24 e prot. n. 274427/24) e del 4 luglio 2024 (prot. n. 278035/24 e n. 278056/24);

- nota del 2 luglio 2024 (prot. n. 273225/24), acquisita al protocollo della Sezione con n. 2220, contenente memorie relative a criticità sollevate in merito al perimetro sanitario;

- nota del 2 luglio 2024 (prot. n. 274427/24), acquisita al protocollo della Sezione con n. 2224, contenente memorie relative a criticità sollevate;

- nota del 4 luglio 2024 (prot. n. 278035/24), acquisita al protocollo della Sezione in pari data con n. 2236, contenente ulteriori precisazioni in merito alle criticità rilevate con ordinanza n. 25/2024;

- nota del 4 luglio 2024 (prot. n. 278056/24), acquisita al protocollo della Sezione in pari data con n. 2237, contenente ulteriori precisazioni in merito alle criticità rilevate con ordinanza n. 25/2024.

6. Nell'udienza di pre-parifica del 5 luglio 2024, ai fini del contraddittorio, sono state illustrate le risultanze istruttorie e le criticità rilevate nell'attività di controllo del rendiconto 2023, i rappresentanti della Procura regionale ed i rappresentanti dell'Amministrazione regionale hanno formulato oralmente le proprie considerazioni, illustrando il contenuto degli atti depositati e facendo riserva di depositare successive memorie conclusionali.

7. Con note acquisite al protocollo della Sezione n. 2251 del 5 luglio 2024, n. 2257 dell'8 luglio 2024, n. 2273, n. 2274 e n. 2276 del 10 luglio 2024, la Regione ha presentato le proprie memorie conclusive.

8. Con nota acquisita al protocollo della Sezione n. 2275 del 10 luglio 2024 il Procuratore regionale ha trasmesso la Requisitoria conclusiva.

9. All'odierna udienza sono presenti: per la Procura regionale, il Procuratore regionale, Pres. Giacinto Dammicco; per l'Amministrazione regionale, l'Assessore Mario Quaglieri.

In particolare, il Procuratore regionale ha constatato che *"Permangono, anche successivamente alla preliminare adunanza del 5 luglio u. s. le criticità evidenziate dalla*

Sezione del controllo e i motivi ostativi ad una pronuncia di parificazione al presente stato degli atti. Vi ostano infatti le sottoelencate circostanze:

A) Nell'ambito dei residui attivi sono state rilevate dalla Sezione e riconosciute dalla Regione conservazioni di poste per crediti non più esigibili, tali da alterare il risultato d'esercizio, ed in particolare:

- per i capitoli n. 36202.1 (euro 2.009.648,75), n. 42301.1 (euro 1.693.053,50) e n. 42301.2 (euro 137.444,54), dovendosi tener conto della vetustà di tali residui e la mancanza di evidenza di interruzione della prescrizione, nonché in base alle osservazioni formulate dalla Sezione;

- per i residui attivi nn. 772/2015, 804/2015, 805/2015, 806/2015, 807/2015, 809/2015, 810/2015, 906/2015, 1022/2015, 1023/2015, 1024/2015, 1025/2015, 1783/2015, 1129/2017, 1119/2017, 4012/2021 e n. 2849/2018, in mancanza della necessaria documentazione per la conservazione;

- per il residuo attivo n. 2116/2023 pari ad euro 911.930,59, per essere risultato già eliminato dalla Regione eppure conservato nel conto all'esame;

B) Ulteriori criticità sono state rilevate nella relazione della Sezione e valutate come significative da questa Procura, relativamente:

- Fondo perdite società partecipate, per la cancellazione della quota accantonata relativa ai progressi risultati negativi di CRUA, senza la predisposizione di azioni prudenziali alla luce degli aiuti conferiti;

- Fondo passività potenziali, per la ritardata riconciliazione dei rapporti debiti e crediti con FIRA SpA;

- Fondo crediti di dubbia esigibilità, per il mancato accantonamento ed eliminazione dello specifico vincolo della somma di euro 258.703,59 relativa al capitolo di entrata n. 23225 (non parificabile l'ammontare della quota vincolata, nella parte in cui non comprende il relativo importo, con conseguente necessità di rideterminare la quota di disavanzo).

C) Inclusione, fra le modalità individuate dalla delibera di Giunta n. 282-C/2024 e dalla successiva L.R. 23 maggio 2024, n. 9 "Disposizioni urgenti per la copertura: del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023" per la copertura del disavanzo sanitario 2023, dell'utilizzazione (anche) di risorse afferenti al

TFR:

Si segnala inoltre come resti non sanato il contrasto con il quadro normativo vigente riguardo al mantenimento della gestione decentrata del TFR anche dopo la riorganizzazione che ha accentrato in capo all'INPS tale gestione. A tal riguardo, può ritenersi che la Legge Regionale 23 maggio 2024, n. 9, così come eventuali altre leggi regionali adottate in termini tali da conservare una gestione decentrata e regionale del TFR, si ponga non solo al di fuori della correttezza e della tempestività riguardo all'adeguamento alle norme statali, ma dia luogo ad un contrasto che, alla luce di recente e approfondita giurisprudenza costituzionale (si veda, per tutte, C. Cost. sent. 130/2023) induce a dubbi di incostituzionalità. Su tale aspetto, si rimette alla Sezione del Controllo ogni opportuna conseguente valutazione.

Si segnalano inoltre le persistenti criticità dei rapporti finanziari con le partecipate, come più ampiamente illustrate nel testo sopra specificamente dedicato a tale problematica area finanziaria".

Pertanto, conclude con la richiesta "di non parificazione con riferimento alle poste di bilancio indicate e a quelle ulteriori che la Sezione del Controllo dovesse ritenere affette dalle medesime carenze e/o inattendibili anche dopo le risposte da ultimo fornite dall'Amministrazione regionale".

Infine, l'Assessore Mario Quagliari ha ribadito le argomentazioni precedentemente illustrate in istruttoria e in sede di pre-parifica.

Ciò premesso si riportano, di seguito, le risultanze del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2023, unitamente alle relative tabelle.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

CONTO DEL BILANCIO

Risultato della gestione di competenza

La gestione di competenza dell'esercizio 2023 chiude con un saldo finale positivo pari ad euro 95.214.610, calcolato sommando al saldo tra accertamenti e impegni (euro 121.239.653) il saldo negativo del Fondo pluriennale vincolato (euro - 26.025.043).

GESTIONE DI COMPETENZA	2023
Totale accertamenti	4.535.267.500

Totale impegni	4.414.027.847
SALDO ACCERTAMENTI/IMPEGNI	121.239.653
F.P.V. di Entrata	195.676.602
F.P.V. di Spesa	221.701.645
SALDO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	-26.025.043
SALDO GESTIONE COMPETENZA	95.214.610

Gestione residui

I residui attivi, a fine 2023, ammontano a 2.657.562.916 euro, dei quali 1.009.371.168 euro, derivanti dalla competenza 2023, e 1.648.191.748 euro relativi ad esercizi precedenti.

I residui passivi ammontano, invece, a 2.594.650.697 euro, dei quali 1.212.353.155 euro, derivanti dalla competenza 2023, e 1.382.297.542 euro relativi ad esercizi precedenti. Il saldo della gestione residui risulta essere positivo per un importo di (+) 62.912.219 euro.

RESIDUI ATTIVI	
Residui iniziali all'1.1 (a)	2.932.324.477
Riscossioni in c/residui (b)	1.254.156.013
Riaccertamento residui (c)	-29.976.716
Residui esercizi precedenti (d = a - b + c)	1.648.191.748
Residui di competenza (e)	1.009.371.168
TOTALE RESIDUI ATTIVI al 31.12 (f= d + e)	2.657.562.916
% di riscossione dei residui (g=b/a)	42,77
% di formazione dei residui (h= e/accertamenti di competenza)	22,26
RESIDUI PASSIVI	
Residui iniziali all'1.1 (a)	2.809.831.014
Pagamenti in c/residui (b)	1.375.168.165
Riaccertamento residui (c)	-52.365.307
Residui esercizi precedenti (d = a - b + c)	1.382.297.542
Residui di competenza (e)	1.212.353.155
TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31.12 (f= d + e)	2.594.650.697
% di pagamento dei residui (g=b/a)	48,94
% di formazione dei residui (h= e/impegni di competenza)	27,47
SALDO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	62.912.219

Gestione di cassa (competenza e residui)

Alla chiusura dell'esercizio 2023 la gestione di cassa della Regione presenta un risultato positivo pari a euro 920.650.997, determinato dal fondo di cassa iniziale (euro 717.441.509) aumentato delle riscossioni (euro 4.780.052.346) e diminuito dai pagamenti (euro 4.576.842.857) complessivi dell'esercizio, come riscontrato dalle indicate scritture.

	DA RENDICONTO	DA TESORIERE	DA SIOPE
FONDO CASSA ALL' 1.1	717.411.509	717.411.509	717.411.509
Riscossioni	4.780.052.346	4.780.052.346	4.780.052.346
Pagamenti	4.576.842.857	4.576.842.857	4.576.842.857
FONDO CASSA AL 31.12	920.650.997	920.650.997	920.650.997

Risultato di amministrazione

Il risultato contabile di amministrazione della Regione al 31.12.2023 è pari a 761.861.572 euro. Dopo gli accantonamenti ed i vincoli, si registra un disavanzo di amministrazione pari a (-) 88.413.320 euro.

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			717.441.509
Riscossioni	1.254.156.013	3.525.896.332	4.780.052.346
Pagamenti	1.375.168.165	3.201.674.692	4.576.842.857
Saldo di cassa al 31 dicembre			920.650.997
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			920.650.997
Residui attivi	1.648.191.748	1.009.371.168	2.657.562.916
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze			785.697.021
Residui passivi	1.382.297.542	1.212.353.155	2.594.650.697
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			38.504.482
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			183.197.163
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie			-
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE			761.861.572
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre			
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			761.861.572
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12			23.415.056
Accantonamento residui perenti al 31/12			6.368.345
Fondo anticipazione liquidità d.l. n. 35 del 2013 e s.m. rifinanziamenti			162.969.696
Fondo perdite società partecipate			10.393.209
Fondo contenzioso			41.030.285

Altri accantonamenti	47.473.556
TOTALE PARTE ACCANTONATA	291.650.148
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	96.983.617
Vincoli derivanti da trasferimenti	433.933.652
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	25.759.488
Altri vincoli	-
TOTALE PARTE VINCOLATA	556.676.756
TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	1.947.988
TOTALE PARTE DISPONIBILE	-88.413.320

Vincolo quantitativo indebitamento esercizio anno 2023

Nel 2023, a fronte di una capacità di indebitamento pari ad euro 128.592.603, gli impegni per ammortamento mutui si attestano ad euro 99.285.892. Considerando l'ammontare delle rate riguardanti i debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento a carico del bilancio regionale (2.655.765 euro), si determina un risultato positivo pari a 31.962.476 euro. Nel corso dell'esercizio 2023 la Regione non ha contratto nuovi mutui.

	Accertamenti/Impegni
RENDICONTO 2023	
A) Ammontare del Titolo I dell'entrata	3.308.253.943
B) Entrate Titolo I vincolate	2.665.290.930
C) Ammontare del Titolo I dell'entrata su cui calcolare l'indebitamento (entrate tributarie nette)	642.963.014
D) Rata massima destinabile ad ammortamento di mutui (20% del Titolo I depurato)	128.592.603
E) Totale mutui e prestiti in ammortamento (annualità)	99.285.892
F) Totale mutui e prestiti autorizzati con il bilancio d'esercizio	0
G) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	0
H) Ammontare rate riguardanti i debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento a carico del bilancio regionale	2.655.765
SOMMA DISPONIBILE PER AMMORTAMENTO NUOVI MUTUI	31.962.476
M=D-E-F+G+H	

CONTO DEL PATRIMONIO

Lo stato patrimoniale espone un patrimonio netto negativo pari a euro (-) 314.881.756, dato dalla differenza tra il totale attività, pari a 4.184.662.453 euro e il totale delle passività, pari a 4.499.544.209 euro.

ATTIVITA'	
Immobilizzazioni	630.747.567
Attivo circolante	3.553.914.886
Ratei e risconti	-
TOTALE ATTIVITA'	4.184.662.453
PASSIVITA'	
Fondo rischi e oneri	77.495.789
Debiti	3.614.375.217
Ratei, risconti e contributi agli investimenti	807.673.203
TOTALE PASSIVITA'	4.499.544.209
Conti d'ordine	221.701.645
DIMOSTRAZIONE DEL SALDO PATRIMONIALE:	
- Totale patrimoniale attività	4.184.662.453
- Totale patrimoniale passività	4.499.544.209
SALDO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO	- 314.881.756

CONTO ECONOMICO

Nell'esercizio 2023 il conto economico presenta un risultato d'esercizio positivo pari a 117.925.449 euro.

CONTO ECONOMICO	
A) Componenti positivi della gestione	4.015.201.120
B) Componenti negativi della gestione	3.867.102.483
Differenza tra componenti positivi e negativi (A-B)	148.098.636
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
Proventi finanziari	25.239.772
Oneri finanziari	53.769.367
Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 28.529.595
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE	
Rivalutazioni	381.967
Svalutazioni	988.531
Totale rettifiche (D)	- 606.564
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi straordinari	53.731.685
Oneri straordinari	50.379.970
Totale proventi e oneri straordinari (E)	3.351.715
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	122.314.192

Imposte	4.388.743
RISULTATO D'ESERCIZIO	117.925.449

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il giudizio di parificazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ad oggetto l'accertamento della regolarità dei dati contabili relativi all'esercizio oggetto di rendiconto generale della Regione secondo i parametri costituzionali di equilibrio e di coordinamento della finanza pubblica, nonché delle leggi statali e regionali di contabilità e bilancio richiamate in premessa, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ai principi contabili allegati.

Il rendiconto generale della Regione è parificato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 39 del T.U. di cui al r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, secondo cui *“la Corte verifica il rendiconto generale [...] e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio. A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture”*. Ne deriva che l'oggetto della decisione di parifica è costituito dalla regolarità-legittimità del conto generale (Corte cost. sentenze n. 101 del 2018 e n. 189 del 2020) e, conseguentemente, *“oggetto della decisione è un “conto” (ossia, il rendiconto generale) ed i suoi saldi. Essa può rilevare l'eventuale sussistenza di illegittimità che, ove sanate, sarebbero in grado di mutare i saldi che tale conto esprime”* (Corte dei conti, Sez. reg. controllo Campania, n. 217/2019/PARI), con l'ulteriore conseguenza, quale carattere connotante della forma della giurisdizione contenziosa, della possibilità di impugnare la decisione resa dalle Sezioni regionali di controllo davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera e), c.g.c. Nella relazione allegata alla decisione di parifica, invece, viene esaminata la complessa

attività svolta dalla Regione (Corte dei conti, Sez. Riunite in sede di controllo n. 7/2013), formulando *“osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione”* e proponendo *“le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa”* (art. 1 co. 5 d.l. n. 174/2012).

1.1. La Corte costituzionale, nella recente pronuncia n. 184/2022, ha avuto modo di ricostruire i principi cardine del giudizio di parifica, prendendo le mosse dall'assunto tradizionale (sentenza n. 121/1966) che tale giudizio si svolge *«nelle forme della giurisdizione contenziosa»* e ha una funzione di *«controllo e garanzia della conformità alla legge di bilancio dei risultati di amministrazione (in termini di entrate e di spese), funzione che era già da intendersi preliminare, ma anche separata e distinta, rispetto all'approvazione con legge del rendiconto»*, di competenza dell'organo legislativo *«nell'esercizio del suo autonomo potere di controllo e indirizzo politico»*. Venendo alle *«fasi del procedimento di parificazione – controllo e impugnativa –»*, è stato precisato che:

- *«la configurazione della decisione di parifica – quale risultato dell'esercizio di una funzione di controllo-garanzia, a esito dicotomico (parifica/non parifica), cui accede l'eventuale impugnativa, in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio e, in specie, ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica – induce a escludere che l'adozione della legge regionale di approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea regionale possa costituire ostacolo all'emanazione della decisione con cui si accerta, a seguito dell'impugnativa, la legittimità/regolarità di quei fatti»;*
- *«l'accertamento della irregolarità/illegittimità dei dati contabili oggetto della decisione di parifica, impugnata dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione, ha l'effetto di mettere a disposizione anche dell'ente controllato dati contabili corretti che riflettono le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul suo ciclo, in modo tale che il medesimo ente possa decidere di intervenire in sede di assestamento ovvero nei successivi bilanci di previsione e rendicontazioni, in linea con il principio di continuità del bilancio. Tanto più in considerazione della natura di «bene pubblico» del bilancio stesso (sentenza n. 184 del 2016),*

funzionale a sintetizzare e certificare le scelte dell'ente territoriale sulla gestione delle risorse della collettività e a svelarne la rispondenza ai principi costituzionali»;

- *«se l'ente territoriale dovesse ritenere di non adottare interventi correttivi, potranno, in ipotesi, determinarsi i presupposti per un'eventuale impugnativa della legge regionale davanti a questa Corte, in via principale, su ricorso del Governo, ovvero in via incidentale da parte della medesima sezione regionale di controllo o delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione in sede di parifica del successivo rendiconto generale, qualora si ritenga che il discostamento da quanto certificato dalla Corte dei conti sia idoneo a pregiudicare gli equilibri di bilancio e i principi di stabilità finanziaria posti dai precetti costituzionali»;*
- *«oggetto specifico della decisione delle Sezioni riunite in speciale composizione non è la legge regionale di approvazione del rendiconto, ma il risultato di amministrazione e cioè i saldi contabili che lo rappresentano in un determinato momento. Pertanto, non si determina alcuna sovrapposizione tra l'esito del giudizio delle Sezioni riunite in speciale composizione, inerente alla legittimità/correttezza degli specifici dati contabili, e la legge regionale di approvazione del rendiconto generale, da intendersi quale adempimento essenziale in relazione alla responsabilità nei confronti degli elettori e degli altri portatori di interessi (sentenze n. 246 del 2021 e n. 49 del 2018). La rendicontazione – questa Corte ha inoltre affermato – costituisce “presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo”, in quanto assicura “ai membri della collettività la cognizione delle modalità [di impiego delle risorse e [de]i risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale] (sentenza n. 184 del 2016)” (sentenza n. 18 del 2019)».*

1.2. Tale ricostruzione è stata, poi, fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 304 del 9 gennaio 2023.

1.3. I predetti principi sono stati, da ultimo, declinati da due pronunce delle Sezioni Riunite in speciale composizione di questa Corte (n. 8 e n. 9 del 2023), che hanno chiuso il cerchio dell'inquadramento dell'odierno giudizio – qualificato quale “controllo-garanzia” con struttura bifasica ed in unico grado – precisando:

- la natura officiosa e necessaria dell'odierno giudizio, volto ad «assicurare la pubblicità e la “sincerità” delle informazioni contabili», e a «preservare le prerogative

- degli enti territoriali che, entro tale procedimento, vedono garantiti i diritti costituzionali di difesa e ad un giusto processo (artt. 24 e 111, c. 1, Cost)»;*
- *«la decisione di parifica “fa stato” solo sui saldi, mentre non è vincolante per quanto riguarda il giudizio sui titoli sottostanti alle poste (di cui il giudice contabile conosce solo incidentalmente, ai fini della validazione del risultato di amministrazione, senza fare, su di essi, alcuna “acquiescenza” C. cost. sent. n. 253/2022, punto 3.2 in diritto) né, tantomeno, per la decisione sui saldi medesimi alle date successive (C. cost. sent. n. 244/2022, punto 2.2.1 in diritto)»;*
 - *che «il parametro del giudizio di parifica non è costituito solo dalle leggi di bilancio ma, altresì, dal diritto sul bilancio, il quale stabilisce le regole per la legittima iscrizione delle poste nel conto, tra le quali ricorre l'imprescindibile esistenza di un titolo valido, della cui esistenza, validità ed efficacia la Sezione regionale di controllo conosce nei limiti della propria cognizione sul saldo di bilancio. Il bilancio, infatti, deve essere “corretto”, nel senso che l'accensione delle poste e la formazione dei saldi, deve avvenire nel “rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione [che] deve, inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti” (d. lgs. n. 118/2011, allegato 1, postulato n. 5, “principio della correttezza”). Ne consegue che rilevano altresì, ai fini della verifica della legittimità delle poste, le norme ed i titoli di legittima iscrizione di spese ed entrate con riguardo alla fase genetica del singolo dato contabile, come tale destinato a confluire nella gestione e ad essere preso in considerazione ai fini della verifica dei saldi del rendiconto (legittimità dei singoli atti e delle procedure). Il giudizio di parificazione ha, dunque, un oggetto (il processo di costruzione dei saldi) ed un parametro (leggi di previsione, leggi di rendiconto precedenti, diritto sul bilancio) complessi»;*
 - *che la pronuncia conclusiva dell'odierno giudizio, oltre ai ricordati effetti vincolanti di tipo dichiarativo inerenti l'accertamento del risultato di amministrazione, può avere effetti conformativi indiretti, in caso di rideterminazione del saldo, non potendo «impegnare direttamente i comportamenti gestionali successivi dell'ente controllato, né vincolare ad un facere l'Assemblea legislativa. Gli effetti conformativi sull'ente territoriale, piuttosto, sono conseguenza*

legale della relazione logica e normativa che sussiste tra il principio di sincerità, al cui presidio è posto il giudizio di parificazione, e i principi di equilibrio e continuità, entrambi “corollario del principio della sincerità del bilancio” (C. cost. sent. n. 157/2020)»;

- *tali effetti conformativi costituiscono «il precipitato dell'equilibrio “dinamico” di bilancio (C. cost. sentt. n. 192/2012, n. 26/2013, n. 184/2016 e n. 274/2017) che sorge per la connessione tra il primo e la ciclicità della gestione, la quale si svolge nel principio di continuità, ossia, attraverso il “collegamento genetico tra i bilanci secondo la loro sequenza temporale” (C. cost. sent. n. 274/2017; cfr. altresì C. cost. sentt. n. 268/2022 e n. 246/2022)».*

1.4. Dal punto di vista procedurale, è stato ribadito il necessario ancoraggio dello svolgimento del giudizio di parifica ai *“principi generali che governano l'espletamento di funzioni neutrali da parte di un organo terzo magistratuale, quali, in particolare, il principio del contraddittorio e quello della pubblicità”*, precisando che il contraddittorio deve essere assicurato sia in sede istruttoria sia in sede di pubblica adunanza, ed evidenziando che lo stesso deve sostanziarsi *“nel consentire, segnatamente all'organo ausiliato, di poter adeguatamente dedurre in ordine all'esatta portata dell'ipotesi istruttoria condotta dalla Sezione di controllo, arricchendo la documentazione contabile necessaria al definito assetto delle risultanze contabili, anche attesi gli effetti della decisione assunta in sede di parifica”* (SS. RR. Spec. comp. sentenza n. 4/2024/DELC, SS.RR. controllo deliberazione n. 5/SSRRCO/QMIG/22).

2. Alla luce dei principi ora ricordati, la Sezione ha esaminato il rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2023, nelle sue componenti, sopra rappresentate, del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale con i relativi allegati.

2.1. Preliminarmente il Collegio ritiene di dover esaminare le richieste formulate dalla Procura erariale nelle conclusioni della memoria depositata in ordine ai seguenti profili:

- *indicazione tra le circostanze ostative alla parifica della “inclusione, fra le modalità individuate dalla delibera di Giunta n. 282-C/2024 e dalla successiva L.R. 23 maggio 2024, n. 9 “Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale*

risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023” per la copertura del disavanzo sanitario 2023, dell’utilizzazione (anche) di risorse afferenti al TFR”;

- segnalazione che “resti non sanato il contrasto con il quadro normativo vigente riguardo al mantenimento della gestione decentrata del TFR anche dopo la riorganizzazione che ha accentrato in capo all’INPS tale gestione. A tal riguardo, può ritenersi che la Legge Regionale 23 maggio 2024, n. 9, così come eventuali altre leggi regionali adottate in termini tali da conservare una gestione decentrata e regionale del TFR, si ponga non solo al di fuori della correttezza e della tempestività riguardo all’adeguamento alle norme statali, ma dia luogo ad un contrasto che, alla luce di recente e approfondita giurisprudenza costituzionale (si veda, per tutte, C. Cost. sent. 130/2023) induce a dubbi di incostituzionalità. Su tale aspetto, si rimette alla Sezione del Controllo ogni opportuna conseguente valutazione”.

2.2. Al riguardo la Sezione ritiene, nel merito, sussistenti, allo stato degli atti, i dubbi – già peraltro evidenziati nel deferimento del magistrato relatore della “La gestione finanziaria del bilancio” e riportati nell’Ordinanza n. 25/2024 – in ordine alla persistente applicabilità delle disposizioni regionali, che consentono la gestione autonoma regionale del TFS-TFR, a fronte del mutato panorama normativo statale e costituzionale di riferimento, sia per quanto attiene alle modalità di contabilizzazione delle predette risorse, con i correlati profili di persistenza di una situazione di potenziale debito attualmente non coperto e di assenza di adeguati presidi per quanto attiene la finalizzazione delle relative somme annualmente riscosse. In merito a quest’ultimo aspetto non può non considerarsi anche quanto rilevato dal Collegio dei Revisori nella Relazione al Rendiconto 2023, ovvero la sussistenza di “un debito potenziale complessivo a carico della Regione stimabile in euro 35.956.560,49 che a fronte di risorse vincolate esistenti nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (stessa annualità dell’ultimo conto annuale certificato), gruppo 804, allegato A/2, pari ad euro 16.989.580,32 risulta finanziato per il 47,25%; rapportato, invece, alla consistenza del medesimo gruppo al 31/12/2023, pari ad euro 20.318.868,00, raggiunge una percentuale di copertura del 56,51%”.

2.3. Tuttavia, contrariamente a quanto rilevato dalla Procura erariale, in primo luogo, i profili in esame ed, in particolare, quelli attinenti alla copertura del

disavanzo sanitario 2023 disposta dalla L.R. n. 9/2024 anche mediante l'utilizzazione di "risorse afferenti al TFR", non ridondano sul rendiconto oggetto dell'odierno esame, in quanto la predetta disposizione regionale incide sul bilancio degli esercizi 2024 e seguenti. In secondo luogo, ai fini della definitiva valutazione della regolarità delle poste presenti nel rendiconto 2023, in riferimento ai rilievi sopra ricordati, ad avviso della Sezione, è necessario acquisire ulteriori elementi e valutazioni in ordine alla quantificazione delle risorse complessivamente correlate alla gestione regionale del TFR/TFS, anche al fine di verificare l'ammontare delle somme eventualmente da riversare all'Istituto previdenziale INPS. La corretta quantificazione delle predette risorse appare pregiudiziale alla valutazione in ordine all'individuazione delle modalità di contabilizzazione delle stesse - in entrata e in uscita - nel rendiconto regionale, nonché per poter valutare in modo definitivo la persistente applicabilità della disciplina regionale, alla luce del nuovo riparto di competenze legislativa in materia e al nuovo quadro statale e ai principi dei correlati principi di coordinamento della finanza pubblica, nonché la rilevanza di eventuali correlati questioni di legittimità costituzionale, meramente adombrate allo stato degli atti da parte della Procura, senza espressa individuazione dei parametri costituzionali di cui si postula la lesione.

2.4. Come è noto, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'odierno giudizio, oltre all'esito "parifica/non parifica" può definirsi, in relazione a singole poste, con lo strumento della "parifica con riserva", che *"non è una negazione di conformità della posta o del saldo ai fatti rappresentati o al diritto, bensì l'evidenza di una discrasia di fatto e/o di diritto che, nell'evoluzione del bilancio, prospetticamente, al lordo di altri fattori, può determinare un futuro accertamento negativo in termini di equilibrio, sostenibilità e trasparenza. Pertanto la Regione, per tutti i profili parificati con riserva, è impegnata ad attivarsi per rimuovere le stesse prontamente, onde evitare di incorrere in un giudizio negativo nei giudizi sulle annualità successive (Sez. controllo Campania, decisione n. 5/2021). Al contempo è stato evidenziato come "questa opzione decisoria viene adottata quando le circostanze normative, interpretative ed amministrative sono talmente complesse da rendere di fatto non imputabile e pretendibile la criticità*

all'Amministrazione, cui viene pertanto lasciato perciò un tempo per l'adeguamento, scaduto il quale la conformità diviene completamente esigibile (Sez. controllo Lazio, decisione n. 135/2022).

2.5. Conseguentemente, alla luce delle osservazioni che precedono, deve procedersi ad una parifica con riserva delle seguenti poste:

- capitolo di entrata n. 37204/1;
- capitolo di spesa n. 321960/1;
- gruppo 804 dei vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili;
- punto C del passivo dello stato patrimoniale "trattamento di fine rapporto".

3. Ciò posto sulle questioni preliminari, si osserva che *l'iter* di approvazione della proposta di legge recante il rendiconto generale della Regione è stato connotato da alcune criticità, successivamente superate con l'approvazione delle delibere di Giunta regionale del 4 giugno 2024 n. 313 avente ad oggetto: "DGR 238 del 30 Aprile 2024. Determinazioni" e la n. 314/C avente ad oggetto: "Deliberazione di Giunta Regionale n. 237/C del 30/04/2024 - Determinazioni". In particolare si evidenzia come il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 - come richiamato nella DGR 237-C del 30/04/2024 - sia stato approvato dalla Giunta regionale (DGR 238/2024), in assenza del prescritto parere preventivo del Collegio dei Revisori, in violazione di quanto previsto dal principio contabile applicato 4.2, e correlativamente la deliberazione di Giunta regionale n. 237/C, avente ad oggetto "Disegno di legge regionale recante - Rendiconto generale per l'esercizio 2023", risulta essere stata formalmente approvata antecedentemente al predetto riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2023, nonché in assenza dell'asseverazione del Collegio dei Revisori sui crediti e debiti reciproci verso gli Organismi partecipati.

Al riguardo, per quanto rileva in questa sede, si evidenzia la necessità che, in chiave prospettica, l'Amministrazione regionale adotti procedure di approvazione dei documenti di bilancio, nel pieno rispetto della disciplina contabile e delle prerogative del Collegio dei Revisori, che è "organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente (art. 72 del d.lgs. n.

118/2011)”, la cui attività è, altresì, funzionale agli accertamenti delle Sezioni regionali di controllo (da ultimo Sez. Autonomie deliberazione n. 6/2024).

3.1. I controlli sulla documentazione trasmessa e su quella successivamente acquisita in corso di istruttoria, nonché a seguito del contraddittorio con l’Amministrazione regionale e la Procura erariale, hanno attestato:

- il rispetto dei limiti autorizzatori delle previsioni di spesa definitive di competenza e di cassa stabiliti dalla legge di bilancio e dalle successive variazioni;
- il raggiungimento degli equilibri di bilancio, di competenza a consuntivo, mediante il prospetto previsto dall’art. 1, commi 819, 820 e 821 della legge n. 145/2018 (allegato 10 d.lgs. n. 118/2011);
- il conseguimento del saldo di finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pareggio di bilancio);
- i limiti all’ammontare complessivo delle spese per il personale, al trattamento economico accessorio ed ai rapporti di lavoro c.d. flessibili, posti dalle norme statali di finanza pubblica;
- il rispetto del limite di indebitamento complessivo stabilito dall’art. 62, comma 6, del decreto legislativo n. 118/2011;
- il rispetto degli ulteriori obiettivi o limiti di spesa richiesti dalle leggi statali di coordinamento della finanza pubblica.

3.2. Nel quadro di una gestione finanziaria che ha assicurato il rispetto degli equilibri di bilancio e garantito l’ulteriore riduzione del disavanzo di amministrazione sono state riscontrate tuttavia alcune irregolarità che comportano l’esclusione della parifica delle poste contabili di seguito descritte.

3.2.1. In primo luogo, le poste di residuo attivo di seguito indicate, per le motivazioni indicati in tabella, sono risultate, a seguito dell’istruttoria condotta, i cui esiti sono stati condivisi – come risulta in atti - anche dalle parti del presente giudizio, prive di titolo per il proprio mantenimento in bilancio, con conseguente impossibilità di procedere alla relativa parificazione:

Capitolo	Numero	Anno	Importo	Motivazione non parifica
42301.1	1329	2011	29.933,84	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1333	2011	24.563,59	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1339	2011	82.095,41	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1341	2011	213.182,83	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1343	2011	120.186,00	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1353	2011	4.005,00	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1355	2011	18.927,00	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1357	2011	6.028,55	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1359	2011	6.028,50	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1365	2011	12.826,80	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1373	2011	10.500,00	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1872	2011	5.114,47	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1876	2011	3.659,87	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1878	2011	3.590,50	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1880	2011	177,72	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1882	2011	4.237,88	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1884	2011	2.179,74	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1890	2011	4.237,88	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1892	2011	4.027,03	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1894	2011	9.563,99	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1897	2011	78.526,24	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1905	2011	95.409,43	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	2661	2011	18.731,27	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	90	2012	8.881,94	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	104	2012	77.140,28	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	106	2012	66.884,17	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento

42301.1	111	2012	9.739,36	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1421	2012	4.496,26	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1984	2012	12.901,06	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1985	2012	114.573,28	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1989	2012	96.826,57	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1991	2012	41.358,85	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1993	2012	42.822,05	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	2009	2012	59.333,21	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	2012	2012	186.961,01	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	2016	2012	191.923,48	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1333	2013	623,89	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1335	2013	1.735,23	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	1337	2013	113,92	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
42301.1	3196	2013	16.194,21	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	1330	2011	4.341,54	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	1334	2011	1.981,63	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	1340	2011	9.658,28	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	1342	2011	24.227,60	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	1348	2011	12.866,97	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	1354	2011	495,00	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	1356	2011	2.339,29	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	1360	2011	745,10	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	1873	2011	632,13	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	1877	2011	452,34	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	1879	2011	443,78	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	1883	2011	523,78	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento

36201.1	1885	2011	269,40	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	1891	2011	523,78	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	1893	2011	497,72	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	1895	2011	1.182,07	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	1898	2011	7.760,24	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	1906	2011	16.836,96	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	2662	2011	5.045,36	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	91	2012	1.044,93	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	105	2012	11.797,92	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	107	2012	11.798,17	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	110	2012	3.588,94	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	112	2012	5.721,78	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	1422	2012	1.498,30	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	1986	2012	18.974,05	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	1990	2012	14.808,77	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	1992	2012	2.889,94	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	1994	2012	7.556,83	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	2010	2012	3.790,35	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	2013	2012	28.592,50	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	2017	2012	26.214,49	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	1334	2013	77,11	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	1336	2013	214,47	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	1364	2013	2.133,32	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	3197	2013	3.361,15	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	2703	2014	23.445,56	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento
36201.1	903	2015	8.048,00	residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento

36201.1	904	2015	22.372,47	<i>residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento</i>
33001.1	2116	2023	911.930,59	<i>mantenuto per mero errore materiale</i>
24301.1	772	2015	2.211,30	<i>residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento</i>
24301.1	804	2015	2.215,88	<i>residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento</i>
24301.1	805	2015	1.651,81	<i>residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento</i>
24301.1	806	2015	1.651,81	<i>residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento</i>
24301.1	807	2015	2.137,50	<i>residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento</i>
24301.1	809	2015	1.877,20	<i>residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento</i>
24301.1	810	2015	11.400,00	<i>residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento</i>
24301.1	906	2015	14.000,00	<i>residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento</i>
24301.1	1022	2015	805,26	<i>residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento</i>
24301.1	1023	2015	15.207,23	<i>residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento</i>
24301.1	1024	2015	31.631,05	<i>residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento</i>
24301.1	1025	2015	11.400,00	<i>residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento</i>
24301.1	1783	2015	90,00	<i>residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento</i>
36202.1	28	2014	3.723,40	<i>residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento</i>
36202.1	902	2015	5.749,90	<i>residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento</i>
36202.1	3319	2015	175,45	<i>residuo ultraquinquennale privo di documentazione giustificativa il mantenimento</i>
36202.1	2022	2018	2.000.000,00	<i>Residuo con titolo risalente privo di documentazione giustificativa il mantenimento</i>
Totale			4.996.852,71	

3.2.2. Di contro non può accogliersi la richiesta della Procura di non parificare:

- il capitolo 42301.2 in quanto i relativi residui riguardano annualità di formazione non incise ancora dal decorso del termine prescrizione ed è stata, altresì, verificata la presenza di riscossioni nell'anno in corso;
- il residuo n. 718/2019 presente sul capitolo 42301.1, in quanto non inciso dal decorso del termine prescrizione;

- i residui n. 1129/2017, n. 1119/2017 e n. 2849/2018, in quanto dalla documentazione trasmessa dalla Regione Abruzzo emerge che è in corso di predisposizione la rendicontazione per il successivo trasferimento delle risorse da parte degli enti finanziatori;

- il residuo n. 4012/2021 in quanto già cancellato in fase di riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2023.

3.2.3. In secondo luogo, in fase istruttoria è emerso un minor vincolo per euro 258.703,59 riconducibile al capitolo di entrata n. 23225, i cui residui, per mero errore materiale, non sono stati svalutati nel fondo crediti di dubbia esigibilità e, conseguentemente, non può trovare applicazione quanto previsto dal principio contabile applicato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 (*“Per evitare che le medesime entrate siano considerate nel risultato di amministrazione, sia tra le quote accantonate sia tra le quote vincolate, peggiorando l’importo della lettera E), le successive voci del prospetto consentono di determinare l’ammontare delle entrate vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti”*). Al riguardo si prende atto che l’Amministrazione, riconoscendo l’errore materiale, ha garantito l’adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità in fase di approvazione del rendiconto in esame in Consiglio regionale. In conseguenza di ciò non è possibile procedere alla parifica dei vincoli da trasferimento alla luce dell’assenza della succitata somma.

3.2.4. Come diretta conseguenza dell’impossibilità di procedere alla parificazione dei residui attivi richiamati al punto 3.2.1. e all’erronea gestione dei residui del capitolo di entrata n. 23225, nonché alla totale svalutazione dei residui afferenti alle anticipazioni di liquidità concesse a terzi di cui al Titolo 5, deve procedersi al conseguente adeguamento (a saldo tra stralci dei residui svalutati, ma poi eliminati e maggiori somme da accantonare) dell’importo relativo al FCDE che nel progetto di riapprovazione inviato con nota protocollo n. 278035/24 del 4 luglio 2024, acquisito, in pari data, con protocollo n. 2236, è pari ad euro 22.050.963,39, in diminuzione di euro 1.364.092,43.

3.2.5. In seguito all'adeguamento conseguente alla non parificazione dei residui attivi sopra richiamati, il risultato di amministrazione subisce un decremento di euro 4.996.852,71, per attestarsi al valore di euro 756.864.719,12.

A seguito dell'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità e dell'incremento del fondo contenzioso per euro 8.402.898,69, a seguito di aggiornamenti su contenziosi *in itinere*, inserito nel progetto di riapprovazione inviato ed acquisito con n. 2236/2024, di cui si prende atto, il disavanzo passa da euro 88.413.319,65 ad euro 100.448.978,62.

3.2.6. In merito alla criticità rilevata dalla Procura *“per la cancellazione della quota accantonata relativa ai pregressi risultati negativi di CRUA, senza la predisposizione di azioni prudenziali alla luce degli aiuti conferiti”* si ritiene superata tale possibile fattore di squilibrio in quanto la predetta cancellazione delle somme è dovuta alla natura di consorzio e non di società. Si evidenzia, ulteriormente, che è stato predisposto, con DGR 55/2021, un concordato preventivo che ha avuto l'approvazione in data 28 febbraio 2024. L'Amministrazione, per quanto maggiormente rileva in questa sede, ha comunicato che nello stesso piano sono presenti le somme trasferite e destinate al risanamento e non ci sono ulteriori oneri rispetto a quelli riportati nel piano omologato.

3.2.7. In relazioni alla criticità rilevata dalla Procura sul fondo passività potenziali dovuta alla ritardata riconciliazione dei rapporti debiti e crediti con FIRA s.p.a. si prende atto che con nota prot. n. 242714/24 il Servizio competente ha inviato al Collegio dei Revisori la riconciliazione asseverata dei debiti e dei crediti di FIRA s.p.a. evidenziando che non è necessario l'accantonamento di somme nel fondo passività potenziali. Il Collegio dei revisori con verbale n. 25, relativo all'analisi del rendiconto 2023, ha asseverato la *“corrispondenza nella contabilità dell'Ente, e, con riferimento alle posizioni creditorie e debitorie che non trovano corrispondenza reciproca, invita l'Ente ad assumere senza indugio i provvedimenti necessari ai fini della loro riconciliazione, registrando/ contabilizzando l'impatto di tali differenze entro l'esercizio in corso”*.

3.3. In merito ai capitoli del rendiconto 2022, oggetto di parifica con riserva, n. 101634, articolo 5 denominato “Spese e competenze per definizione procedura liquidatoria del CRIVEA”, n. 101636, articolo 2 denominato “Spese per oneri e tributi COTIR” e n. 101634, articolo 3 denominato “Spese e competenze per definizione procedura liquidatoria del COTIR, impregiudicato ogni elemento di approfondimento in ordine agli eventuali profili di responsabilità erariale correlati all’ancora non avvenuto recupero delle relative somme, il titolo del cui trasferimento risulta essere venuto meno a seguito dell’approvazione dell’art. 5 della l.r. n. 55/2023, che ha abrogato i commi 8 e 9 dell’art. della l.r. n. 29/2022, la Sezione prende atto di quanto rappresentato dall’Amministrazione regionale in ordine alla predisposizione di un’apposita DGR volta al predetto recupero, anche in via coattiva, delle relative somme.

3.4. È stata, altresì, riscontrata la presenza di ulteriori criticità, non direttamente impattanti sui risultati della gestione finanziaria, per l’analisi delle quali si rimanda alla relazione allegata, concernenti:

- una non efficiente gestione dei residui, per quanto attiene sia alle riscossioni che ai pagamenti, che incide negativamente sullo smaltimento delle posizioni creditorie e debitorie pregresse;
- il non completo rispetto della disciplina relativa alla tempestività dei pagamenti, seppur alla luce degli effetti della complessa situazione emergenziale da Covid-19;
- la mancata tempestiva regolarizzazione dei provvisori di spesa, con la correlata incertezza in ordine alla possibile emersione di potenziali debiti fuori bilancio non riconosciuti;
- la significativa rilevanza quantitativa dei debiti fuori bilancio oggetto di riconoscimento.

4. Ulteriori e più articolate osservazioni in merito alla complessiva attività di gestione sono riportate nella relazione sul rendiconto allegata alla presente decisione, ai sensi dell’art. 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell’art. 1, comma 5, del decreto- legge 10 ottobre 2012, n. 174, dove sono evidenziate diverse

criticità attinenti alla gestione finanziaria-contabile e amministrativa-organizzativa che, pur non avendo immediata incidenza sugli equilibri di bilancio, richiedono l'adozione di adeguati interventi correttivi, nonché suggerimenti di modifiche e di riforme ritenute opportune al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. Per quanto attiene alle criticità accertate si segnalano, in particolare:

- per la spesa sanitaria, si registra dai dati provvisori del consuntivo 2023 un risultato di esercizio in netto peggioramento del comparto sanitario, per - 95.658.081 euro, in continuità con il risultato negativo riscontrato nel bilancio consolidato 2022 (- 15.129.990), sebbene il FSR indistinto sia cresciuto anche nell'annualità in esame (+90.3 mil.) e vi siano stati fondi aggiuntivi assegnati alla Regione per un ammontare complessivo di 3.056.268.432 euro; il saldo negativo della mobilità sanitaria pari a - 109.389.135 mil.; il superamento dei tetti della spesa farmaceutica, in particolare di quella per acquisti diretti; il mancato rispetto dei tempi di pagamento da parte della GSA; la presenza di poste creditorie e debitorie fra aziende sanitarie e Regione risalenti nel tempo, nonché il considerevole importo dei residui attivi e passivi inerenti al "perimetro sanitario", per più della metà riferiti ad esercizi precedenti;
- il permanere, per quanto riguarda le società *in house* a livello aggregato, di una significativa esposizione debitoria, oltre ad una tensione finanziaria relativa alla stretta dipendenza degli equilibri societari dal riconoscimento da parte della Regione di un'adeguata mole di affidamenti di servizi e dalla regolarità dei relativi flussi finanziari;
- la protratta durata dello stato di liquidazione per le società Centro Ceramico Castellano s.c.a.r.l., Majella s.p.a., Gran Sasso Teramano s.p.a., C.RI.V.E.A. s.c.a.r.l. (Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo), CO.T.IR. s.c.a.r.l. (Consorzio per la Divulgazione Sperimentazione delle Tecniche Irrigue) e il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti-Pescara;
- per la Valle della Pescara s.p.a., il perdurante mancato rispetto del Piano finanziario di restituzione del finanziamento regionale di 5 milioni di euro, concesso ai sensi

dell'art. 44, comma 1 della L.R. n. 14/2020, di cui all'allegato b) della DGR 478/2020, nonché la correlata protratta mancata attuazione della disposizione di legge di cui all'art. 44, cc. 5-bis e ss. della L.R. n. 14/2020, come integrata dall'art. 2, comma 10, L.R. n. 29/2022, in grave violazione dei termini ivi prescritti;

- uno stato di grave tensione finanziaria per i Consorzi di bonifica Sud, Interno e Centro ed il mancato pieno rispetto del piano di rimborso finanziario per i fondi di rotazioni erogati dalla Regione ai Consorzi (L.R. nn. 17/2018, 29/2018 e 9/2020);

- una situazione di grave squilibrio finanziario per l'ASP n.1 provincia di Chieti e l'ASP n.1 provincia di Teramo, in discreta parte riconducibile ad una mole di debiti pregressi ed a contenziosi pendenti e la correlata imprescindibile necessità di adottare un piano economico-finanziario di ristrutturazione;

5. Tutto quanto sopra esposto e considerato, alla luce delle conclusioni orali della Procura regionale e del Rappresentante della Regione Abruzzo, nonché delle verifiche svolte in base all'art. 39, del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti,

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, sulla base dei controlli svolti e delle richieste formulate in giudizio,

RITENUTO

di accogliere parzialmente le richieste formulate dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Abruzzo

PARIFICA CON RISERVA

nei termini e nei sensi di cui in motivazione:

- capitolo di entrata n. 37204/1;

- capitolo di spesa n. 321960/1;

- gruppo 804 dei vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili;

- punto C del passivo dello stato patrimoniale "trattamento di fine rapporto";

PARIFICA

nelle sue rimanenti componenti, il Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2023, ad eccezione delle seguenti poste:

- i residui attivi, di seguito indicati, per un importo complessivo pari ad euro 4.996.852,71, stante l'accertata mancanza di un titolo giustificativo del mantenimento delle relative poste in bilancio, con conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione per un valore pari ad euro 756.864.719,12:
 - o relativi all'anno 2011, nn. 1329, 1330, 1333, 1334, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1348, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1359, 1360, 1365, 1373, 1872, 1873, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1882, 1883, 1884, 1885, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1897, 1898, 1905, 1906, 2661, 2662;
 - o relativi all'anno 2012, nn. 90, 91, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 1421, 1422, 1984, 1985, 1986, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 2009, 2010, 2012, 2013, 2016, 2017;
 - o relativi all'anno 2013, nn. 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1364, 3196, 3197;
 - o relativi all'anno 2014, nn. 28, 2703;
 - o relativi all'anno 2015, nn. 772, 804, 805, 806, 807, 809, 810, 902, 903, 904, 906, 1022, 1023, 1024, 1025, 1783, 3319;
 - o relativo all'anno 2018, n. 2022;
 - o relativo all'anno 2023, n. 2116;
- la parte vincolata del risultato di amministrazione, limitatamente ai mancati vincoli per l'importo di euro 258.703,59 riconducibile al capitolo di entrata n. 23225;
- la quantificazione del FCDE, limitatamente alla quota da rideterminare in diminuzione per euro 1.364.092,43, stante: la mancata parificazione dei residui attivi sopra indicati, l'erronea gestione dei residui del capitolo di entrata n. 23225, nonché la totale svalutazione dei residui afferenti alle

anticipazioni di liquidità concesse a terzi di cui al Titolo 5, con la conseguente rideterminazione del FCDE ad un importo pari ad euro 22.050.963,39;

ACCERTA

il conseguente incremento del disavanzo da euro 88.413.319,65 ad euro 100.448.978,62 come rideterminato in parte motiva;

APPROVA

l'annessa Relazione, elaborata ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, con i rilievi, le osservazioni e le raccomandazioni in essa contenute;

DISPONE

che i conti oggetto del presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Regione Abruzzo per la successiva presentazione al Consiglio regionale;

ORDINA

che, a seguito del deposito, copie della presente decisione e della relazione, rese ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, siano trasmesse, a cura della Segreteria, al Presidente della Regione Abruzzo, al Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo e al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo.

Così deciso in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 12 luglio 2024.

L'Estensore
Giovanni GUIDA
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 12 luglio 2024
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Carla LOMARCO